



CAPITANERIA DI PORTO MOLFETTA

ORDINANZA N°12/2014

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI RIFORMIMENTO IN GENERE O DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI, PESCHERECCI E UNITA' DA DIPORTO NEL PORTO DI MOLFETTA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni in data 31/07/1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali";

VISTA la Legge 13/05/1940, n.690, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTO il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, reso nella seduta n.12/99E del 19/05/1999, con il quale vengono confermate le disposizioni restrittive nei confronti del rifornimento di navi, inclusi i natanti, a mezzo di autobotti e contenitori mobili in genere, ritenendolo possibile, per il solo gasolio, in mancanza di idonei impianti fissi di distribuzione e subordinatamente all'attivazione di un apposito servizio di vigilanza antincendio ai sensi dell'art.20 della Legge 27/12/1973, n.850;

VISTA la segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n.35259 in data 28/11/2001, con la quale, nel dare atto che le disposizioni vigenti consentono il bunkeraggio a mezzo autobotte solo "in via eccezionale" ed "in casi molto limitati", si invitano le autorità marittime ad "individuare le soluzioni che, a parità di garanzie per la sicurezza, consentano la maggiore apertura ad attività in concorrenza", operando "un'adeguata separazione tra l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza portuale e l'interesse generale alla tutela della concorrenza", auspicando l'emanazione di eventuali atti normativi e di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 31/12/1982, n.979 sulla difesa del mare dagli inquinamenti;

VISTA la Circolare n°544234 in data 01/09/1964 a firma del Ministro della Marina Mercantile;

VISTA l'ordinanza n.09/1997 in data 03 aprile 1997, relativo al regolamento per il bunkeraggio delle unità da pesca in genere ai distributori automatici di gasolio esistenti nel porto di Molfetta;

VISTA l'ordinanza n.04/1999 in data 05/03/1999 come modificata dall'ordinanza n.63/2002 in data 29.10.2002, relativa alla disciplina delle attività ex art. 68 del Codice della Navigazione;

VISTA l'ordinanza n.05/2003 in data 03 febbraio 2003 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta"

VISTA l'ordinanza n.28/2008 in data 17 giugno 2008 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento del porto di Molfetta – Edizione 2008" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare Titolo Porti - Serie VIII - n°16 in data 19/07/2002 avente per oggetto "disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi";

- VISTO** il D.P.R. 01 agosto 2011 n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
- VISTA** l'istanza di rinuncia al rinnovo della concessione per il servizio di vigilanza antinquinamento da svolgere nel porto di Molfetta presentata in data 27/01/2014 dalla Società SERMAR Srl con sede legale a Manfredonia (Fg);
- VISTO** il verbale del tavolo tecnico avutosi in data 28/02/2014 al quale hanno partecipato rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comando Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta, durante il quale i partecipanti hanno espresso parere favorevole alla bozza di regolamento predisposto da questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** il foglio prot. n.2014-5876R.U. in data 10/03/2014 con il quale l'Agenzie delle Dogane di Molfetta ha partecipato parere favorevole alla bozza di regolamento predisposto da questa Capitaneria di Porto;
- RITENUTO** necessario aggiornare la regolamentazione locale delle operazioni di bunkeraggio a navi e unità da diporto in genere sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate al fine anche di raggruppare in un unico provvedimento le norme già dettate dalle ordinanze vigenti;
- RITENUTO** necessario altresì regolamentare a livello locale le operazioni di rifornimento dei depositi asserviti ai distributori fissi oltre che il rifornimento dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada di proprietà delle imprese portuali operanti nel porto di Molfetta;
- VISTI** gli artt.30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 83, 85 e 87 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso regolamento, disciplinante le operazioni di bunkeraggio e di rifornimento da effettuarsi nel porto di Molfetta.

Nel porto di Giovinazzo, attesa la mancanza di distributori fissi e la mancanza di banchine idonee, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione di rifornimento o bunkeraggio.

Le norme di cui all'annesso regolamento entrano in vigore con decorrenza **01 Aprile 2014.**

Articolo 2

A seguito dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate l'ordinanza n.09/1997 in data 03/04/1997, l'ordinanza n.05/2003 in data 03/02/2003 e l'ordinanza n.94/2008 in data 27/11/2008.

Il Titolo VI comprendente gli articoli dal 103 al 123 del Regolamento del porto di Molfetta, approvato e reso esecutivo con ordinanza n.28/2008 in data 17 giugno 2008 è abrogato e sostituito come segue:

“TITOLO VI

Bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio e rifornimento dei distributori fissi e dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada

Capo I Articolo 103

Nel porto di Molfetta le operazioni di bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio e le operazioni di rifornimento dei distributori fissi e dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada possono svolgersi nel rispetto del relativo regolamento approvato e reso esecutivo con ordinanza n.12/2014 in data 21 marzo 2014."

Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con le norme dell'annesso regolamento.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possano derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti ai sensi della Legge 979/82 e dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Molfetta, 21 Marzo 2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro DUCCI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO IN GENERE O DI “BUNKERAGGIO” ALLE NAVI, PESCHERECCI ED UNITA’ DA DIPORTO NEL PORTO DI MOLFETTA

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Per “**rifornimento**” si intende l’operazione di fornitura di combustibili liquidi agli impianti fissi ovvero mobili ovvero ai mezzi d’opera non targati e non circolanti su strada presenti nel porto di Molfetta;
2. Per “**bunkeraggio**” si intende l’operazione di fornitura di combustibili liquidi a navi e natanti in genere;
3. Per “**combustibili liquidi**” si intendono i prodotti petroliferi, olii minerali e liquidi infiammabili in genere, come definiti e suddivisi in categorie dal D.M. 31/07/1934;
4. Per “**distributori fissi**” si intendono quelli definiti dal D.Lgs. 32/98 e dal D.P.R. 01 agosto 2011, n.151;
5. Per “**contenitore-distributore amovibile**” si intende quello conforme al D.M. 19/03/1990;
6. Per “**serbatoio-distributore mobile**” si intende quello munito di omologazione del Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 14 maggio1990 avente a corredo libretto di collaudo che ne consenta la circolazione su strada;
7. Per “**responsabile di bordo delle operazioni**” si intende il comandante dell’unità od un ufficiale (o altro idoneo componente dell’equipaggio) da lui delegato. Egli assume inoltre le funzioni di “**coordinatore delle operazioni**”. Gli eventuali riferimenti fatti al comandante della nave si intendono riferiti al responsabile di bordo, per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni, quando questi è chiaramente identificato;
8. Per “**incaricato responsabile della ditta**” si intende il dipendente della ditta rifornitrice indicato nella richiesta di autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività ed a cui compete la responsabilità delle operazioni a terra;
9. Per “**mezzi d’opera non targati e non circolanti su strada**” si intendono i mezzi adibiti alle operazioni di carico/scarico delle merci o ai servizi complementari utilizzati dalle imprese portuali (gru, muletti, etc.) non targati e non circolanti su strada;
10. Per le **altre definizioni** si fa riferimento al DM 31/07/1934 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica alle operazioni di rifornimento o di bunkeraggio che vengono svolte nel porto di Molfetta.

In particolare, considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali, la natura dei fondali, la consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia, la consistenza e la tipologia del traffico mercantile, nonché la contiguità di parte delle aree portuali con il contesto urbano e l’assetto viario della città di Molfetta, le operazioni di rifornimento possono essere svolte solo a favore dei distributori fissi ovvero mobili ovvero ai mezzi d’opera non targati e non circolanti su strada presenti nel porto di Molfetta mentre le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti possono essere effettuate esclusivamente alle banchine nn.1, 2, 3 e 4 del molo Foraneo.

Le predette operazioni non potranno comunque essere effettuate in caso di esigenze di natura tecnico-operativa e/o di carattere commerciale che non permettano il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente regolamento.

Nel porto di Giovinazzo, considerata e valutata la conformazione, il limitato sviluppo e la destinazione funzionale prevalente delle aree portuali, la natura dei fondali, la consistenza e tipologia del traffico che interessa il medesimo, la mancanza di distributori fissi nonché il diretto inserimento di dette aree nel contesto urbano e assetto viario comunale e l'estrema difficoltà nel raggiungimento delle aree portuali da parte di eventuali mezzi di soccorso destinati all'estinzione degli incendi, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione di rifornimento o bunkeraggio.

Articolo 3

(Modalità di effettuazione del rifornimento o del bunkeraggio)

1. Il bunkeraggio a **navi e natanti in genere**, fino ad avvenuta istituzione di un servizio a mezzo bettolina o oleodotti con terminali in banchina, può avvenire:
 - a) a mezzo di **distributori fissi**, per le unità da pesca e le unità da diporto.
 - b) a mezzo di **autobotti**, per le unità mercantili e per le unità da pesca.
2. Il rifornimento di **combustibili liquidi destinati ai distributori fissi** può avvenire esclusivamente a mezzo di **autobotti** in possesso delle prescritte certificazioni.
3. Il rifornimento di **mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada**, operanti all'interno del porto di Molfetta, può avvenire esclusivamente sulle banchine nn.1, 2 e 3 del molo foraneo e a mezzo di **autobotti** in possesso delle prescritte certificazioni ovvero a mezzo serbatoio-distributore mobile in possesso dell'omologazione del Ministero dei Trasporti in base al D.M. 14 maggio 1990, avente a corredo libretto di collaudo che ne consente la circolazione su strada.

Articolo 4

(Tipologia dei prodotti)

Con esclusione dei distributori fissi, le operazioni di rifornimento o bunkeraggio sono limitate esclusivamente ai prodotti di categoria C di cui al Titolo II articolo 1 del D.M. 31 luglio 1934, ovvero "oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi) con un punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore ai 65°C, ma non sotto i 55°C, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°C, più del 2 per cento di distillato.

Articolo 5

(Disciplina delle operazioni di rifornimento o bunkeraggio)

Le **operazioni di bunkeraggio da effettuarsi ai distributori fissi**, fermo il rispetto delle prescrizioni generali e particolari del presente regolamento, non necessitano di specifica autorizzazione o comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Le **operazioni di bunkeraggio da effettuarsi a mezzo autobotte**, fermo il rispetto delle prescrizioni generali e particolari del presente regolamento, sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Le **operazioni di rifornimento dei distributori fissi** da effettuarsi a mezzo autobotte, fermo il rispetto delle prescrizioni generali e particolari che seguono, necessitano di preventiva e specifica comunicazione da parte del gestore dell'impianto alla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Le **operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada**, fermo il rispetto delle prescrizioni generali e particolari del presente regolamento, necessitano di preventiva e specifica comunicazione da parte del titolare dell'impresa portuale alla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 6

(Prescrizioni generali per le operazioni di rifornimento o bunkeraggio)

1. Le operazioni di rifornimento o bunkeraggio **non** possono essere effettuate:
 - a) in caso di cattive condizioni meteorologiche o di **maltempo** accompagnato da scariche elettriche;
 - b) in ore notturne ovvero in condizioni di **scarsa visibilità**. Il bunkeraggio in **ore notturne** può essere consentito, esclusivamente se effettuato ai distributori fissi, a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione, comunque non inferiore a 10 lux ad 1 metro dal piano di lavoro, accertata dal gestore e l'impianto elettrico di illuminazione sia stato realizzato in conformità alla Legge 186/68. A tal fine il gestore del distributore fisso dovrà presentare alla Capitaneria di Porto apposita certificazione, redatta da personale tecnico abilitato. In mancanza della richiesta certificazione le operazioni di bunkeraggio saranno comunque vietate in ore notturne (dal tramonto all'alba);
 - c) al di **fuori delle aree portuali** in cui tali operazioni siano espressamente consentite.
2. Le operazioni di rifornimento o bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente **sospese**:
 - a) in caso di peggioramento delle condizioni metereologiche o di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b) qualora si verifichi uno sversamento di combustibile od una qualsiasi altra **situazione di pericolo o evento dannoso** ovvero al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.
In suddetti casi i responsabili delle operazioni (gestore del distributore, comandante della nave, incaricato responsabile della ditta rifornitrice, responsabile dell'impresa portuale, in relazione alla fattispecie in atto) oltre a darne immediato avviso alla locale Autorità Marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento oltre ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In presenza di spandimenti, deve altresì essere intrapresa immediatamente ogni attività idonea ad evitare la fuoruscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
Sono a carico del fornitore del servizio o della nave o dell'impresa portuale, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.
3. Durante le operazioni di bunkeraggio, le **unità in transito** nei pressi dell'unità da rifornire, oltre a mantenersi alla prescritta distanza di sicurezza, devono prestare particolare

attenzione a non causare eccessivi spostamenti di acqua con relativo moto ondoso, tenuto anche conto delle dimensioni dell'unità che sta effettuando il rifornimento.

Articolo 7

(Adempimenti preliminari e successivi per tutte le modalità di bunkeraggio)

1. Prima dell'inizio e durante le operazioni di bunkeraggio, il comandante della nave da rifornire e l'incaricato responsabile della ditta che provvede al bunkeraggio, devono **verificare** che non vi sia la presenza di combustibili, di qualsiasi entità, nello specchio acqueo circostante. Fermo restando l'obbligo di adottare tempestivamente le misure necessarie, di ogni situazione che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali, deve essere data tempestiva comunicazione alla locale Autorità Marittima.
2. Nel caso in cui sia necessario **variare l'orario** di inizio o termine del bunkeraggio, deve essere preventivamente acquisito il nulla-osta della locale Autorità Marittima, da riportare in calce all'autorizzazione.
3. Le **unità navali** intente alle operazioni di bunkeraggio devono, in ore diurne, issare a riva la bandiera "**B**" del Codice Internazionale dei Segnali e spegnere l'apparato radar.
4. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine e dei motori, devono essere provvisti di **parascintille**.
5. **A bordo**, durante le operazioni di bunkeraggio deve essere attivato un **servizio continuo di vigilanza** antincendio ed antinquinamento a mezzo di personale adeguatamente addestrato. Il responsabile di bordo delle operazioni deve essere in grado di controllare lo stato di riempimento del serbatoio e segnalare tempestivamente al personale preposto all'erogazione del carburante il raggiungimento del livello massimo di rifornimento.
6. Prima dell'inizio delle operazioni e per tutta la durata delle stesse, tra l'autobotte od il distributore mobile e la nave, deve essere stabilita la **equipotenzialità elettrica** attraverso idonei collegamenti di massa.
7. Nell'area interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una **zona di sicurezza**, delimitata da idonee **transenne, o mezzi simili**, ed estesa per almeno **20 metri** intorno all'autobotte, misurata dagli sporti dell'autobotte o del distributore; tale area deve essere collegata ad un **corridoio di sicurezza** (o fascia di penetrazione), tenuto sempre sgombro ed agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso.
8. Nella zona di sicurezza ed a bordo della nave **non** possono accedere **veicoli, natanti o persone estranee**, né essere eseguiti **lavori** di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore.
9. Ai limiti della zona di sicurezza deve essere collocato un numero sufficiente di **cartelli** recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 493/96 per la **segnaletica di sicurezza**.
10. Nella zona di sicurezza a terra, per le operazioni a mezzo autobotte, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti, pronti all'uso ed in perfetta efficienza:
 - almeno **2 estintori** a polvere chimica o schiuma, di peso non inferiore a **9 Kg**; detti estintori devono risultare di pronto ed agevole impiego;
 - **materiale assorbente** costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi), con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia, ed attrezzi per lo spandimento del materiale stesso;
 - una **ghiotta** per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso.

11. Analoga zona di sicurezza deve essere garantita nello **specchio acqueo** circostante l'unità da rifornire, che deve rimanere libero e sgombro da altre unità navali fino ad una distanza di almeno **5 metri** dalla nave stessa.
12. Per gli eventuali sversamenti in mare devono essere disponibili in banchina, in prossimità del punto di rifornimento e di pronto impiego, **panne galleggianti di contenimento** e materiali/fogli assorbenti di tipo approvato non affondanti.
13. Il "responsabile di bordo", prima di iniziare le operazioni, deve provvedere a **verificare** la funzionalità dell'impianto antincendio e di quello per l'estrazione di eventuali vapori, **chiudere adeguatamente tutti gli ombrinali** e adottare tutte le precauzioni per **evitare fuoriuscite accidentali** di prodotto in mare.
14. I **raccordi metallici** e le **chiavi stringitubo** devono essere del tipo antiscintille (rame o bronzo).
15. Al **termine delle operazioni**, il Comandante dell'unità, prima di avviare i motori, dovrà assicurarsi che non si siano formati vapori esplosivi, provvedendo ad arieggiare il vano motori e gli eventuali altri vani interessati.

Articolo 8

(Caratteristiche delle manichette)

1. Le manichette utilizzate per le operazioni di rifornimento/bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura, periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n.105 del 21 settembre 2000.
2. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).
3. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - massima pressione di esercizio;
 - massima temperatura di esercizio;
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.
4. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1°luglio 2002.
5. Le manichette devono risultare in buone condizioni, dotate di innesti a tenuta perfetta, adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza.

Articolo 9

(Prescrizioni generali per le ditte che effettuano rifornimenti/bunkeraggi)

Le operazioni di rifornimento degli **impianti di distribuzione fissi** esistenti in porto, le operazioni di rifornimento dei **mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada** e le operazioni di bunkeraggio alle **unità navali** a mezzo **autobotti**, possono essere effettuate solo ed esclusivamente da Ditte che risultino iscritte presso la Capitaneria di Porto di Molfetta nei registri ex art.68 del Codice della Navigazione e nei registri dei fornitori di combustibili ad uso marittimo ai sensi dell'art.295 del D.Lgs.152/2006, qualora anche fornitori del prodotto combustibile.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DI AUTOBOTTI

Articolo 10 (Autorizzazione)

Le operazioni di bunkeraggio alle navi (mercantili o da pesca) da effettuarsi a mezzo **autobotti**, possono avvenire solo previa **autorizzazione scritta** della Capitaneria di Porto di Molfetta.

La relativa **istanza** in bollo, conforme al modello in **annesso 1**, deve essere firmata sia dal responsabile della ditta rifornitrice che dal comandante della nave, i quali devono attestare di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento e che i prescritti mezzi antincendio ed antinquinamento sono disponibili, in perfette condizioni e pronti all'impiego.

Detta istanza deve riportare i nominativi dei responsabili delle operazioni e deve pervenire, direttamente o per il tramite dell'Agenzia marittima che rappresenta l'armatore, almeno 24 ore prima dell'ora di previsto inizio del rifornimento, di cui almeno 6 ore lavorative.

A tal fine, in caso di comprovata impossibilità del Comandante della nave, l'istanza può essere provvisoriamente sostituita da una richiesta a firma dell'Agente marittimo raccomandatario in nome e per conto del Comandante stesso ovvero da parte dell'armatore (per le unità da pesca). In tal caso l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo a seguito della controfirma di tale istanza da parte del Comandante della nave.

Qualora con la medesima autobotte debbano essere effettuate, in un unico contesto e nella medesima giornata, operazioni di bunkeraggio a più unità navali, fermo restando quanto sopra previsto, potrà essere presentata all'Autorità Marittima un'unica istanza conforme al modello in **annesso 2**.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata:

- copia dell'istanza presentata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero ad apposita ditta autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, ai sensi dell'ordinanza 04/2003 in data 03.02.2003 "Regolamento per l'effettuazione del servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta", ai fini dell'attivazione del servizio integrativo antincendio di cui al successivo articolo 13;
- copia dei documenti di riconoscimento dei richiedenti;
- copia (eventuale) dell'istanza presentata per l'effettuazione del servizio di vigilanza antinquinamento di cui al successivo articolo 14.

Articolo 11 (Limitazioni al bunkeraggio con autobotti)

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte non possono essere effettuate, salvo casi particolari, nei giorni di domenica nonché nei giorni festivi e comunque, a giudizio discrezionale dell'Autorità marittima, allorquando contingenti e imprevedute situazioni portuali (presenza in porto di un elevato numero di unità, manifestazioni pubbliche, movimentazioni di merci pericolose, etc.) non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni stesse.
2. Il bunkeraggio con autobotti può avvenire **esclusivamente**:
 - nelle aree portuali delle banchine nn.1,2, 3 e 4 (esclusivamente unità da pesca) del Molo Foraneo;
 - in ore diurne e comunque in condizioni di buona visibilità;

- per quantitativi non superiori ai **30 tonnellate** per singola autobotte o rimorchio;
 - ad una singola nave o peschereccio; non sono permesse operazioni di bunkeraggio a più navi o pescherecci simultaneamente anche se le stesse unità navali sono ormeggiate in banchine diverse.
3. E' tassativamente vietato effettuare operazioni di rifornimento a qualsiasi mezzo diverso dalle unità navali ovvero a qualsiasi tipo di contenitore (fusti, serbatoi portatili, etc.).

Articolo 12

(Prescrizioni per le autobotti)

1. E' vietata la contemporanea presenza sottobordo di più di un'autobotte.
2. Ove il prodotto da rifornire sia contenuto in più autobotti, queste devono recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il prodotto, una per volta ed uscendo immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.
3. Non potrà operarsi simultaneamente dall'autocisterna e dal rimorchio.
4. In attesa di effettuare l'operazione di bunkeraggio l'autobotte, dopo aver espletato le formalità doganali, potrà sostare temporaneamente a ridosso del muro paraonde del Molo San Corrado, nello spazio compreso tra la Capitaneria di Porto e il bilico doganale. Tale sosta è comunque vietata nelle ore notturne e nei giorni festivi.
5. terminate le operazioni di bunkeraggio e le formalità doganali l'autobotte, con eventuale rimorchio, dovrà lasciare immediatamente l'area portuale.
6. La sosta dell'autocisterna nelle zone di cui al precedente punto 4 è permessa per il tempo strettamente necessario ed alle seguenti condizioni:
 - a) non può rimanere in sosta più di autocisterna per volta;
 - b) il conducente non può allontanarsi dal veicolo (artt.80 e 84 del Regolamento al Codice della Navigazione) durante tutto il periodo della sosta. In caso di inadempienza la Capitaneria di Porto, per motivi di sicurezza portuale disporrà, in danno dell'autista allontanatosi dall'automezzo, la vigilanza antincendio con apposite "guardia ai fuochi";
 - c) l'autobotte deve essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) e sabbia per contenere eventuali sbandamenti.
7. Oltre all'autobotte impegnata nelle operazioni di bunkeraggio e a quella eventualmente in sosta nell'area di cui al precedente punto 4, non potranno accedere al porto altre autocisterne.
8. Le motrici ed i rimorchi devono essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili, devono essere dotate di adeguata messa a terra per le cariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni, nonché di almeno n.2(due) estintori portatili da non meno di kg.9 di tipo omologati ed adeguati per l'incendio da idrocarburi (schiuma o polvere). Detti estintori devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, che dovranno essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, unitamente ad un contenitore di sabbia umida della capacità di Kg.50 ed attrezzi per lo spandimento della stessa.
9. L'autobotte da utilizzare per le operazioni di bunkeraggio deve inoltre:
 - essere dotata di baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - essere dotata di pompa antideflagrante omologata, qualora il bunkeraggio venga effettuato con l'impiego della pompa dell'autobotte.
10. Durante le operazioni di bunkeraggio, l'autobotte deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto e deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici.
11. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.

Articolo 13

(Vigilanza antincendio)

1. Durante le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, fermo restando la predisposizione di apposito servizio antincendio a bordo dell'unità navale sulla base del personale, delle dotazioni e delle pianificazioni di sicurezza della stessa, dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza antincendio a terra.
2. Tale servizio potrà essere assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da Ditta abilitata al Servizio di Guardia ai Fuochi con una squadra composta da almeno 3(tre) unità.
3. Per operazioni di particolare complessità l'Autorità marittima si riserva la facoltà di prescrivere una diversa composizione della squadra, sentita la Commissione locale di cui all'art.48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
4. Qualora il servizio di vigilanza venga richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui il servizio deve essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le 24 ore successive all'Autorità marittima che ne informerà il richiedente al fine di attivare la Ditta abilitata al servizio di guardia ai fuochi.
5. Qualora il servizio venga espletato dalla ditta abilitata al servizio guardia ai fuochi, fermo restando le disposizioni di cui al "Regolamento per l'effettuazione del servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Molfetta" approvato e reso esecutivo con ordinanza n.04/2003 in data 03.02.2003, la squadra deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma, con riserva di liquido schiumogeno che assicuri un'autonomia di almeno due ore.

Articolo 14

(Vigilanza antinquinamento)

1. Il principio della garanzia di un minimo servizio di prevenzione ambientale deve essere perseguito dal comandante dell'unità navale rifornita, per tutta la durata del bunkeraggio, mediante la presenza di una persona dedicata dotata di almeno duecento litri di solvente disinfuante di tipo approvato, con relativa pompa e idranti di irrorazione, nonché di una scorta di panne galleggianti e di materiale assorbente, anch'esso di tipo approvato, idoneo ad assorbire eventuali sversamenti del prodotto sia sulla banchina che in mare.
2. Il sopra detto materiale non potrà essere comunque utilizzato senza la preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto.
3. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere svolto in autonomia dall'armatore/comandante dell'unità rifornita ovvero potrà essere affidato ad apposita ditta, in grado di svolgere tale attività, avente specifica concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto ovvero, in mancanza di ditta concessionaria, che risulti a tal fine iscritta nei registri ex articolo 68 del Codice della navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto.
Nella richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere indicato chiaramente le modalità di svolgimento del servizio in discorso.
4. Al verificarsi di lievi sversamenti di combustibile è fatto obbligo di avvisare immediatamente l'Autorità Marittima ed effettuare la pronta bonifica dello specchio acqueo secondo le indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto.

5. In caso di inquinamenti di notevole entità, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima, si dovrà provvedere a circoscrivere l'area interessata con panne galleggianti e successivamente si dovrà bonificare lo specchio acqueo secondo le indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto.
6. Sono comunque a carico del responsabile (comandante dell'unità e armatore) le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata (secondo il principio del chi inquina paga).

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI PORTUALI

Articolo 15

(Modalità del bunkeraggio di navi a mezzo di impianti fissi)

Per il rifornimento di navi e natanti in genere a mezzo di distributori fissi installati sulle banchine portuali, dovranno essere osservate le seguenti condizioni particolari.

1. Prescrizioni per i gestori o responsabili del distributore fisso:

- a) i distributori automatici fissi devono essere **collaudati** ai sensi dell'art. 48 del Codice della Navigazione ed essere muniti di tutte le **dotazioni antincendio** ed **antiquinamento** prescritte dal D.M. 31/07/1934 del Ministero dell'Interno, dalla Commissione di collaudo ed eventualmente dal titolo concessorio;
- b) i distributori automatici fissi devono essere in possesso di Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) ovvero di ricevuta attestante la presentazione, da parte del gestore al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ex art.4 del D.P.R. 151/2011; tale documentazione dovrà essere integrata, ove necessario, della ricevuta attestante la presentazione dell'attestazione di rinnovo ex art.5 del D.P.R. 151/2011;
- c) le dotazioni previste dalle certificazioni di cui ai precedenti punti a. e b. devono essere mantenute in buone condizioni, devono essere disponibili in banchina, in prossimità del punto di rifornimento e pronte all'uso.
- d) Durante le operazioni di bunkeraggio devono comunque essere tenute sul posto:
 1. gli **estintori** previsti dal certificato prevenzione incendi (CPI);
 2. **materiale assorbente** costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi) con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia, ed attrezzi per lo spandimento del materiale stesso;
 3. una **ghiotta** per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;
 4. attrezzature atte a contenere e recuperare eventuali colaggi;
- e) l'operazione di bunkeraggio deve avvenire per singola unità navale, con il divieto assoluto di consentire ormeggi a pacchetto di più unità da rifornire;
- f) i distributori automatici devono essere muniti di **dispositivi di sicurezza** approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31/07/1934;
- g) le manichette devono rispettare i requisiti di cui al precedente articolo 8;
- h) il tratto di banchina dove è ubicato il distributore o dove ormeggia l'unità per effettuare il bunkeraggio dovrà essere opportunamente delimitato, creando una zona di sicurezza, con **segnaletica orizzontale** e durante le operazioni ai suoi limiti dev'essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE

USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al d.lgs. 493/96 per la **segnaletica di sicurezza**;

- i) devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, **panne galleggianti di contenimento** e materiali/fogli assorbenti di tipo approvato non affondanti;
- j) nel raggio di **5 metri** dal punto di bunkeraggio non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare scintille o calore; deve pertanto essere impedito il transito di qualsiasi mezzo;
- k) le operazioni di bunkeraggio devono essere immediatamente interrotte in tutti i casi previsti dal presente regolamento oltre che nei casi in cui si dovessero verificare inosservanze delle prescrizioni particolari di cui al presente articolo;
- l) è tassativamente vietato effettuare operazioni di rifornimento a qualsiasi mezzo diverso dalle unità navali ovvero a qualsiasi tipo di contenitore (fusti, serbatoi portatili, etc.).

2. Prescrizioni per il comandante dell'unità navale:

- a) le unità navali durante le operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali e spegnere l'apparato radar;
- b) durante le operazioni di bunkeraggio i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo;
- d) al termine delle operazioni di bunkeraggio, prima di riavviare il motore, è obbligatorio ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore;

3. Prescrizioni per le altre unità navali:

- a) lo **specchio acqueo** circostante l'unità da rifornire, al fine di garantire una **zona di sicurezza**, deve rimanere libero e sgombro da altre unità navali per una distanza non inferiore ai 5 metri;
- b) le unità navali in transito dovranno mantenersi alla distanza non inferiore a 15 metri e dovranno procedere alla minima velocità di sicurezza al fine di non creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti dell'unità che sta effettuando il bunkeraggio.

Articolo 16

(Vigilanza antinquinamento)

- 1. Il principio della garanzia di un minimo servizio di prevenzione ambientale deve essere perseguito dal gestore/responsabile del distributore fisso, per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio, mediante la presenza di una persona dotata di almeno duecento litri di solvente disinquinante di tipo approvato, con relativa pompa e idranti di irrorazione, nonché di una scorta di panne galleggianti e di materiale assorbente, di tipo approvato, idoneo ad assorbire eventuali sversamenti del prodotto sia sulla banchina che in mare.
- 2. Il sopra detto materiale non potrà essere comunque utilizzato senza la preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto.
- 3. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere svolto in autonomia dal gestore/responsabile del distributore fisso ovvero potrà essere affidato ad apposita ditta, in grado di svolgere tale attività, avente specifica concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto ovvero, in mancanza di ditta concessionaria, che risulti a tal fine iscritta nei registri ex articolo 68 del Codice della navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto.

Le modalità di svolgimento del servizio in discorso dovranno essere comunicate alla Capitaneria di Porto a cura del gestore dell'impianto.

4. Al verificarsi di lievi sversamenti di combustibile è fatto obbligo al gestore/responsabile del distributore di avvisare immediatamente l'Autorità marittima ed effettuare la pronta bonifica dello specchio acqueo secondo le indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto.
5. In caso di inquinamenti di notevole entità, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità marittima a cura del gestore/responsabile del distributore, si dovrà provvedere a circoscrivere l'area interessata con panne galleggianti e successivamente si dovrà bonificare lo specchio acqueo secondo le indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto.
6. Sono comunque a carico del responsabile (gestore dell'impianto) le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata (secondo il principio del chi inquina paga).

Titolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RIFORNIMENTI DEI DISTRIBUTORI FISSI PORTUALI A MEZZO DI AUTOBOTTI

Articolo 17

(Comunicazione preventiva)

Le operazioni di rifornimento degli impianti di distribuzione fissi esistenti in porto possono avvenire solo previa **comunicazione scritta** diretta alla Capitaneria di Porto di Molfetta conforme al modello in **allegato 3**, firmata dal gestore dell'impianto che deve attestare di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento e che i prescritti mezzi antincendio ed antinquinamento sono disponibili, in perfette condizioni e pronti all'impiego.

Detta comunicazione, che deve riportare il nominativo del responsabile delle operazioni (in mancanza si assume sia il gestore dell'impianto), deve essere redatta in doppia copia, di cui una da restituire al predetto responsabile dopo l'apposizione del visto da parte dell'Autorità Marittima e deve pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del rifornimento, di cui almeno 6 ore lavorative.

Articolo 18

(**Limitazioni** al rifornimento con autobotti)

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte non possono essere effettuate, salvo casi particolari, nei giorni di domenica nonché nei giorni festivi e comunque, a giudizio discrezionale dell'Autorità marittima, allorquando contingenti e impreviste situazioni portuali (presenza in porto di un elevato numero di unità, manifestazioni pubbliche, movimentazioni di merci pericolose, etc.) non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni stesse.
2. Il rifornimento con autobotte può avvenire esclusivamente in ore diurne e comunque in condizioni di buona visibilità, ovvero, in caso di comprovata necessità, anche in ore notturne previa autorizzazione del Comandante del porto.

Articolo 19

(Prescrizioni di sicurezza)

1. L'autobotte (con o senza rimorchio) deve entrare in porto solo quando i depositi sono pronti a ricevere il combustibile ed uscire immediatamente dal porto al termine delle operazioni di rifornimento.

2. E' vietata la contemporanea presenza di più di un'autobotte in porto per effettuare operazioni di rifornimento e/o bunkeraggio.
3. Ove il prodotto da rifornire sia contenuto in più autobotti, queste devono entrare in porto solo quando il deposito è pronto a ricevere il prodotto, una per volta ed uscire immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.
4. Non potrà operarsi simultaneamente dall'autocisterna e dal rimorchio.
5. In attesa di effettuare l'operazione di rifornimento l'autobotte, dopo aver espletato le formalità doganali, potrà sostare temporaneamente a ridosso del muro paraonde del Molo San Corrado, nello spazio compreso tra la Capitaneria di Porto e il bilico doganale. Tale sosta è comunque vietata nelle ore notturne e nei giorni festivi.
6. terminate le operazioni di rifornimento e le formalità doganali l'autobotte, con eventuale rimorchio, dovrà lasciare immediatamente l'area portuale.
7. La sosta dell'autocisterna nelle zone di cui al precedente punto 5 è permessa per il tempo strettamente necessario ed alle seguenti condizioni:
 - a) non può rimanere in sosta più di autocisterna per volta;
 - b) il conducente non può allontanarsi dal veicolo (artt.80 e 84 del Regolamento al Codice della Navigazione) durante tutto il periodo della sosta. In caso di inadempienza la Capitaneria di Porto, per motivi di sicurezza portuale disporrà, in danno dell'autista allontanatosi dall'automezzo, la vigilanza antincendio con apposite "guardia ai fuochi";
 - c) l'autobotte deve essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) e sabbia per contenere eventuali sbandimenti.
8. Oltre all'autobotte impegnata nelle operazioni di rifornimento e a quella eventualmente in sosta nell'area di cui al precedente punto 4, non potranno accedere al porto altre autocisterne.
9. Le motrici ed i rimorchi devono essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili, devono essere dotate di adeguata messa a terra per le cariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni, nonché di almeno n.2(due) estintori portatili da non meno di kg.9 di tipo omologati ed adeguati per l'incendio da idrocarburi (schiuma o polvere). Detti estintori devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, che dovranno essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, unitamente ad un contenitore di sabbia umida della capacità di Kg.50 ed attrezzi per lo sbandimento della stessa.
10. L'autobotte da utilizzare per le operazioni di rifornimento deve inoltre:
 - essere dotata di baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - essere dotata di pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento venga effettuato con l'impiego della pompa dell'autobotte.
11. Durante le operazioni di rifornimento, l'autobotte deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto e deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici.
12. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.

Articolo 20

(Modalità del **rifornimento di impianti fissi** a mezzo di autobotti)

1. Il rifornimento degli impianti fissi portuali deve essere effettuato a mezzo autobotte nel rispetto delle condizioni prescritte dal DM 31/07/1034 e successive modificazioni ed integrazioni.
Inoltre:

- a) nell'area a terra interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una **zona di sicurezza**, delimitata da apposita segnaletica ed idonee transenne, o mezzi simili, per almeno 20 metri intorno all'autobotte od al distributore mobile, misurata dagli sporti dell'autobotte o del distributore; tale area deve essere collegata ad un **corridoio di sicurezza** (o fascia di penetrazione), agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso. Nella zona di sicurezza non possono accedere veicoli o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;
- b) ai limiti della zona di sicurezza deve essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al d.lgs. 493/96 per la **segnaletica di sicurezza**;
- c) nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le seguenti dotazioni minime, salvo quanto ulteriormente prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art.48 del Codice della Navigazione:
- almeno n.2(due) estintori a polvere chimica o schiuma di peso non inferiore a 9 Kg.; detti estintori devono essere preferibilmente carrellabili e comunque di pronto ed agevole impiego;
 - **materiale assorbente** costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi) con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia, ed attrezzi per lo spandimento del materiale stesso;
 - una **ghiotta** per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;
 - attrezzature atte a contenere e recuperare eventuali colaggi in banchina o a mare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE DEI MEZZI NON TARGATI E NON CIRCOLANTI SU STRADA

Articolo 21

(Comunicazione preventiva)

Le operazioni di rifornimento dei mezzi non targati e non circolanti su strada presenti in porto possono avvenire solo previa **comunicazione scritta** diretta alla Capitaneria di Porto di Molfetta conforme al modello in **allegato 4**, firmata dal titolare dell'impresa portuale proprietaria dei mezzi che deve attestare di essere a conoscenza delle presenti norme e che i prescritti mezzi antincendio ed antinquinamento sono disponibili, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta comunicazione, che deve riportare il nominativo del responsabile delle operazioni (in mancanza si assume sia il titolare dell'impresa portuale), deve essere redatta in doppia copia, di cui una da restituire al predetto responsabile dopo l'apposizione del visto da parte dell'Autorità Marittima e deve pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del rifornimento, di cui almeno 6 ore lavorative.

Articolo 22

(Modalità del rifornimento ai mezzi non targati e non circolanti su strada)

Il rifornimento di mezzi non targati e non circolanti su strada deve essere effettuato esclusivamente mediante **autobotti** in possesso delle prescritte certificazioni ovvero a mezzo serbatoio-distributore mobile, di capacità non superiore ai 1000 litri, in possesso dell'omologazione del Ministero dei Trasporti in base al D.M. 14 maggio 1990, avente a corredo libretto di collaudo che ne consenta la circolazione su strada.

Dovranno essere osservate, inoltre, le seguenti condizioni particolari:

- a) nelle pianificazioni di sicurezza dell'impresa portuale dovranno essere chiaramente specificate le modalità di effettuazione delle operazioni di rifornimento dei mezzi e il responsabile alla sicurezza di tali operazioni;
- b) nell'area a terra interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una **zona di sicurezza**, delimitata da apposita segnaletica ed idonee transenne, o mezzi simili, per almeno 20 metri intorno all'autobotte o al serbatoio mobile, misurata dagli sporti dell'autobotte o del serbatoio; tale area deve essere collegata ad un **corridoio di sicurezza** (o fascia di penetrazione), agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso. Nella zona di sicurezza non possono accedere veicoli o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;
- c) ai limiti della zona di sicurezza deve essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 493/96 per la **segnaletica di sicurezza**;
- d) nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, durante le operazioni, devono essere presenti le seguenti dotazioni minime:
 - almeno n.2(due) estintori a polvere chimica o schiuma di peso non inferiore a 9 Kg. ovvero estintore di grande capacità; detti estintori devono essere preferibilmente carrellabili e comunque di pronto ed agevole impiego;
 - **materiale assorbente** costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi) con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia, ed attrezzi per lo spandimento del materiale stesso;
 - una **ghiotta** per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;
 - attrezzature atte a contenere e recuperare eventuali spandimenti o colaggi;
- e) il serbatoio-distributore mobile, di capacità non superiore ai 1000 litri, in possesso dell'omologazione del Ministero dei Trasporti in base al D.M. 14 maggio 1990, al termine delle operazioni di rifornimento, potrà essere lasciato in sosta, in area dove non rechi intralcio alle operazioni portuali, opportunamente segnalato, pronto ad essere spostato in caso di emergenza o necessità ed opportunamente assicurato (freni, cunei, etc.);
- f) ove il serbatoio-distributore mobile venga utilizzato senza spostarlo dall'area di sosta di cui al precedente punto d), avvicinando pertanto i mezzi d'opera in prossimità del serbatoio, fermo restando il rispetto delle precedenti prescrizioni, non è necessario presentare la comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto di Molfetta;
- g) il rifornimento del serbatoio-distributore mobile potrà avvenire esclusivamente mediante autobotte previa comunicazione di cui al precedente articolo 21;
- h) è tassativamente vietato effettuare mediante autobotte o mediante serbatoio-distributore mobile rifornimento a mezzi ed automezzi targati (autoveicoli, veicoli, motocicli, etc.) ovvero a qualsiasi tipo di contenitore (fusti, serbatoi portatili, etc.).